

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 10

Iniziative socio-culturali in occasione del quarantesimo anniversario della tragedia del Vajont.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi fondamentali del proprio Statuto, promuove la realizzazione di iniziative per la commemorazione della tragedia del Vajont del 9 ottobre 1963 e per il consolidamento della memoria storica delle sue comunità.

Art. 2
Programma e tipologia degli interventi

1. Il programma delle manifestazioni commemorative e delle iniziative socio culturali consiste in interventi di promozione di:

- a) mostre, convegni, seminari di studio, rielaborazioni creative, rassegne tematiche sulla documentazione e le espressioni illustrative della tragedia del 9 ottobre 1963 e sulle successive iniziative assunte per la ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio interessato dalla tragedia;
- b) istituzione di borse di studio per ricerche svolte da studenti di istituti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria e per tesi di laurea aventi ad oggetto lo studio della tragedia del 9 ottobre 1963 e degli effetti sociali che ne sono conseguiti, nonché l'analisi della attuale realtà socio economica delle zone interessate;
- c) produzione e pubblicazione di materiale informativo, documentario e pubblicitario relativo alle manifestazioni ed iniziative;
- d) raccolta e pubblicazione di testimonianze dirette e di documenti a carattere storico, culturale, giuridico in forma scritta, visiva e multimediale;
- e) costituzione di un fondo documentale che raccolga i documenti e le testimonianze della tragedia del 9 ottobre 1963 e sua collocazione in idonea sede della zona interessata quale "Luogo della Memoria";
- f) manifestazioni ed interventi per la promozione integrata e la valorizzazione del territorio.

2. Gli enti locali territorialmente interessati, le università degli studi, gli istituti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria, le associazioni e i comitati dei supersti-

ti e dei sopravvissuti, le istituzioni ed associazioni culturali, le fondazioni bancarie aventi sede nel territorio regionale e gli enti rappresentativi delle comunità venete all'estero, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, possono presentare al Comitato promotore di cui all'articolo 3 propri progetti di interventi, corredati da una dettagliata relazione di fattibilità e di previsione finanziaria.

Art. 3
Comitato promotore

1. Il Comitato promotore, già istituito dall'amministrazione provinciale di Belluno, previa intesa con la provincia e con provvedimento della medesima è integrato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da due rappresentanti della Regione del Veneto individuati nelle persone del Presidente della Giunta regionale del Veneto e del Presidente della Commissione consiliare competente o loro delegati e da un rappresentante del Comune di Longarone.

2. Il programma degli interventi viene predisposto dal Comitato promotore, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla base dei progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

3. La amministrazione provinciale di Belluno, nei successivi quindici giorni, approva il programma e ne dispone il finanziamento e le modalità attuative.

Art. 4
Finanziamenti

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore della amministrazione provinciale di Belluno la somma di duecentomila euro.

2. Le somme vengono erogate:

- a) fino al settanta per cento, all'avvenuta notifica del provvedimento di approvazione da parte della amministrazione provinciale di Belluno del programma di interventi;
- b) per la parte residua, su presentazione da parte della amministrazione provinciale di Belluno di documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute per la loro attuazione.

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in euro 200.000,00 per l'anno 2003, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 12 "Interventi regionali in

materia di cultura”, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

2. Nel medesimo stato di previsione si provvede contestualmente ad incrementare lo stanziamento dell’u.p.b. U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” di euro 200.000,00 in termini di competenza e cassa per l’esercizio 2003.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 aprile 2003

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Programma e tipologia degli interventi
- Art. 3 - Comitato promotore
- Art. 4 - Finanziamenti
- Art. 5 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 aprile 2003, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 4 luglio 2002, dove ha acquisito il n. 285 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Manzato, Caner,

Bizzotto, Conte, Stival e Flavio Tosi;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6° commissione consiliare in data 11 luglio 2002;
- La 6° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 4 dicembre 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Federico Caner, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 marzo 2003, n. 2800.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nella collettività veneta, la parola Vajont evoca tristi ricordi. Essa porta con sé il sapore di amaro di un disastro, di una violenza subita.

Nella sera del 9 ottobre 1963, nella valle del torrente Vajont caddero dal soprastante monte Toc, duecentocinquanta milioni di metri cubi di roccia che provocarono la fuoriuscita dalla contestata diga sottostante di venticinque, trenta milioni di metri cubi d’acqua. L’onda fuoriuscita dalla diga andò ad abbattersi sull’abitato di Longarone ed in parte su Erto e Casso distruggendo ogni cosa e provocando 1899 morti.

Si tratta di uno dei disastri peggiori che la nostra regione abbia mai subito ed anche se la disgrazia a distanza di tanti anni può essere associata a quella del Polesine, ben maggiori sono il numero di morti e l’evidenza dell’errore umano.

Gli abitanti di quel lembo di Veneto a confine con il Friuli avevano osteggiato da sempre la costruzione di una diga ai piedi di un monte fragile come il suo nome “Toc”, ma inascoltati avevano dovuto abbandonare le case ed i terreni per far posto alla grande opera ingegneristica che altri volevano in casa loro.

L’esito nefasto di quelle scelte prese in alto loco, a molti anni dal loro triste epilogo sono ancora cariche di significato, non solo per le genti del luogo, ma per tutto il Veneto.

In questo spaccato di storia sono evidenti alcune delle caratteristiche peculiari dei veneti.

Come non riflettere sul valore della sapienza popolare, della conoscenza del territorio che coloro che vi abitano da secoli, in particolare in montagna, hanno e che in questo caso si è dimostrato superiore a qualsiasi strumento scientifico.

Come non vedere in questo evento il peso che la collettività deve sopportare quando non rispetta il proprio territorio, quando lascia che altri, seguendo logiche diverse, si appropriino di esso.

Nella sciagura del Vajont, inoltre appare chiara la forza di genti che abituate ad un ambiente, ad una storia difficile, anche di fronte ad una “tabula rasa” non si abbandonano ad inutili scene di dolore, ma dignitosamente si impegnano a ricostruire tutto come e meglio di prima. Sono caratteristiche che dopo alcuni anni si ritroveranno durante il terremoto del Friuli e che si erano viste durante gli anni durissimi delle guerre o dell’emigrazione.

La prova della veridicità di quanto detto sta nel fatto che ora,

Longarone è una cittadina di riferimento per tutto il territorio circostante; ha saputo ricostruirsi come, e meglio di prima, ma nello stesso tempo mantenere vivo il ricordo di quanto dovette subire così ben evidenziato a chi sia ritornato in quei posti o sia entrato nella chiesa del paese.

Ricordare, contribuire a fare in modo che anche le generazioni più giovani siano a conoscenza di quanto accadde, di ciò che la storia precedente e successiva ci stanno a dimostrare è positivo e può essere un impegno doveroso che l'amministrazione regionale deve abbracciare.

Inoltre, contribuire a manifestazioni, mostre, convegni sul tema, può essere occasione costruttiva per aprire la discussione sulle problematiche che gli ambienti di montagna fragili ma a contrario di quanto si pensi, dinamici, spesso devono affrontare.

La Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 4 dicembre 2002, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole al testo allegato.

3. Struttura di riferimento

Direzione cultura